

UNIVERSITÀ DI UDINE**Concorso per l'ammissione al XXV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
con sede amministrativa presso l'Università degli studi di Udine**

IL RETTORE

Visto l'art. 4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998, che demanda alle Università il compito di disciplinare con proprio regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei criteri fissati con decreto ministeriale;

Visto il Decreto Ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 "Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca" recante i criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel disciplinare i corsi di dottorato di ricerca;

Visto il Regolamento interno per il Dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Udine emanato con D.R. n. 657 del 18 agosto 2004;

Vista la Legge n. 398 del 30 novembre 1989 in materia di borse di studio universitarie;

Vista la Legge n. 476 del 13 agosto 1984, in particolare l'art. 2, in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università;

Vista la relazione del Nucleo di Valutazione Interna del 28 maggio 2009 relativa alla verifica dei requisiti di idoneità previsti dal decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999;

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 8 e 16 luglio 2009 relative all'approvazione delle proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca XXV ciclo e alla determinazione del numero delle borse di studio relative;

Fatta riserva di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando, che verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell'Università degli Studi di Udine, all'indirizzo:

http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi;

Quant'altro visto e considerato

DECRETA**Art. 1 - Dottorati istituiti**

E' istituito il XXV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Udine (allegati 1-20). I corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale a decorrere dal 1° gennaio 2010.

E' indetto il concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca indicati negli allegati al presente decreto (allegati 1-20), di cui costituiscono parte integrante.

I posti con borsa di studio, indicati nei singoli allegati, saranno incrementati a seguito di ulteriori finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente bando. L'eventuale aumento delle borse di studio determinerà l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso. Di tale incremento sarà data comunicazione alla pagina Internet: http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi

Non saranno attivati i corsi di dottorato che, dopo l'espletamento delle prove concorsuali, abbiano meno di tre ammessi a frequentare il corso.



Art. 2 – Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di età e cittadinanza (ad eccezione di quanto previsto all'art. 7), coloro che alla data di scadenza del bando sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

- 1) laurea vecchio ordinamento (ex ante D.M. 509/99) o laurea specialistica/magistrale (ex D.M. 509/99 e D.M. 270/04), indicate negli allegati 1-20;
- 2) titolo accademico conseguito all'estero, analogo a quelli indicati al punto 1.

Se il titolo accademico estero non è già stato dichiarato equipollente ai titoli di cui al punto 1, l'ammissione al concorso è subordinata al riconoscimento del titolo, ai soli fini dell'ammissione al corso, da parte del Collegio dei Docenti del Dottorato; in tal caso il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione:

- il titolo tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese in cui è stato conseguito il titolo;
- la "dichiarazione di valore" del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.

Sono inoltre ammessi con riserva al concorso coloro che conseguiranno il titolo di studio richiesto entro la data fissata per la prima prova concorsuale del dottorato prescelto (allegati 1-20). Il candidato sarà tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di conseguimento del titolo o autocertificazione entro il giorno dello svolgimento della prima prova.

L'Università può escludere in ogni momento, con provvedimento motivato, chi risulti privo dei requisiti richiesti.

Art. 3 – Domanda di ammissione al concorso

La domanda di iscrizione al concorso va inoltrata entro le ore 24:00 del 25 settembre 2009 (Central European Time) per via telematica al sito: http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi

Il candidato deve compilare una domanda d'iscrizione per ciascun dottorato per il quale intende concorrere.

Il servizio consentirà la stampa della domanda che, debitamente sottoscritta e corredata dagli allegati richiesti, dovrà essere inoltrata entro il 28 settembre 2009:

- tramite posta a: Università degli Studi di Udine – Centro Gestione e Documenti/Ripartizione Ricerca – Via Palladio 8 - 33100 Udine. Farà fede il timbro postale.

o

- consegnata a: Università degli Studi di Udine - Centro Gestione e Documenti, Via Palladio 8 - 33100 Udine, rispettando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Alla domanda cartacea dovranno essere allegati:

- la fotocopia di un documento di identità.
- la ricevuta del versamento di euro 5,00 quale "Tassa di concorso", non dovuta dai candidati residenti all'estero. Il versamento dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità: 1) sul conto corrente intestato all'Università degli Studi di Udine presso Poste Italiane (ABI 07601 CAB 12300 CIN X c/c 000024683880 IBAN IT30X0760112300000024683880); 2) sul conto corrente intestato all'Università degli Studi di Udine presso Unicredit Banca S.p.a. (ABI 02008 CAB 12310 CIN R c/c 000040469443 IBAN IT23R0200812310000040469443).
- i titoli, le pubblicazioni etc. presentati per la valutazione dei titoli, qualora prevista (allegati 1-20).
- la documentazione necessaria per consentire al Collegio Docenti di dichiarare l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero per l'ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 2 del presente bando.

I candidati diversamente abili, ai sensi della Legge 104/92, come integrata dalla Legge 17/99, possono richiedere, in relazione alla propria disabilità, gli ausili necessari per l'espletamento delle prove di ammissione previste. A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal Decreto Legislativo 196/03.



L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da:

- eventuali disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa o da inesatte indicazioni del recapito;
- inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata e tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.

Art. 4 – Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni relative alle procedure di selezione avviene a mezzo di consegna "brevi manu" al candidato stesso che ne abbia fatto richiesta o a persona da questi appositamente delegata, trascorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie ed entro i successivi 30 giorni. Le pubblicazioni presentate in originale e non ritirate entro il termine di 30 giorni sopra indicato verranno conservate presso i Centri Interdipartimentali Bibliotecari al fine di fornire un'ulteriore fonte di accrescimento del patrimonio librario dell'Ateneo. Tutta la rimanente documentazione verrà eliminata secondo le disposizioni di legge.

Art. 5 - Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai singoli corsi di Dottorato di Ricerca sono nominate con il presente decreto rettorale e indicate negli allegati 1-20. Ciascuna Commissione, nella prima adunanza, nomina al proprio interno il Presidente, che deve essere un docente di prima fascia o, in assenza, un docente di seconda fascia e il Segretario. I compiti delle Commissioni giudicatrici terminano con la stesura della graduatoria definitiva del concorso di ammissione al rispettivo corso di dottorato di ricerca e con la compilazione dei relativi verbali.

Art. 6 - Esame di ammissione

Le prove, intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, si svolgeranno secondo le modalità e le date indicate negli allegati 1-20. I candidati non riceveranno alcuna convocazione a domicilio.

Il punteggio finale, comprensivo del punteggio relativo alla valutazione dei titoli e del punteggio attribuito alle prove, viene espresso in centesimi (100/100).

Alla valutazione dei titoli, qualora prevista, non potranno essere attribuiti più di 30 punti (30/100). Ciascuna commissione provvederà prima dell'inizio delle prove d'esame all'individuazione dei criteri di valutazione e ponderazione dei titoli stessi. La valutazione dei titoli avviene dopo la prova scritta e prima della correzione degli elaborati. La valutazione dei titoli viene comunicata ai singoli candidati in sede di svolgimento della prova orale.

Verranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito nelle prove, scritte e orali, un punteggio complessivo uguale o superiore al 70% del punteggio massimo attribuito a dette prove.

La graduatoria finale verrà predisposta sommando, per i soli candidati idonei, al punteggio delle prove il punteggio della valutazione dei titoli, qualora prevista.

Le Commissioni giudicatrici potranno prevedere prove diversificate nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula fortemente differenziati, fermo restando che la graduatoria finale sarà unica.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare durante la prova orale la buona conoscenza della/e lingua/e straniera/e indicata/e negli allegati 1-20.

Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno documento di riconoscimento.

Art. 7 - Posti riservati per candidati residenti all'estero

I candidati residenti all'estero potranno concorrere anche sulla base della sola valutazione dei titoli per i soli posti riservati, se previsti dal singolo dottorato di ricerca (allegati 1-20).



Tali candidati dovranno compilare la domanda di iscrizione al concorso, indicando la modalità di selezione scelta, e allegare i titoli richiesti.

Il punteggio massimo attribuibile ai candidati viene espresso in centesimi. Non vengono considerati idonei i candidati con un punteggio inferiore a 70/100.

Nel caso in cui i posti riservati non venissero assegnati, essi saranno aggiunti alla graduatoria ordinaria del dottorato in questione previo parere del Collegio dei Docenti del Dottorato.

Art. 8 – Ammissione in soprannumero

Possono essere ammessi in soprannumero senza borsa di studio e nel numero massimo indicato agli allegati 1-20, qualora siano risultati idonei al termine delle prove concorsuali e non figurino tra i vincitori:

1. gli assegnisti di ricerca di cui alla L. 449/97, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico - disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni;
2. i titolari di borsa di ricerca, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico - disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di borsa;
3. i dipendenti pubblici che possono fruire dei benefici di cui all'art. 2 della L. 476 del 13 agosto 1984;
4. i cittadini residenti all'estero. L'ammissione in soprannumero dei candidati residenti all'estero è prevista qualora abbiano optato per le modalità di selezione di cui all'art. 6.

Il numero massimo dei soprannumerari potrà essere aumentato per i soli candidati di cui al punto 4 del paragrafo precedente previo parere favorevole del Collegio Docenti del corso di dottorato interessato.

Art. 9 - Graduatorie finali

Le graduatorie, comprensive dei posti in soprannumero, saranno rese pubbliche il 23 novembre 2009 esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet:

http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi

In caso di pari merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.04.97 e successive modifiche.

Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

Art. 10 - Ammissione e modalità di iscrizione ai corsi

I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

I concorrenti risultati ammessi ai corsi dovranno far pervenire, entro il termine perentorio del 4 dicembre 2009:

- domanda di iscrizione come da modulo disponibile al sito:
http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi;
- fotocopia di un documento di identità;
- fotocopia del versamento della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario pari a euro 100,00 effettuato sul conto corrente intestato all'Università degli Studi di Udine presso Unicredit Banca S.p.a (ABI 02008 CAB 12310 CIN R c/c 000040469443 IBAN IT23R0200812310000040469443);
- due foto formato tessera identiche.

La documentazione dovrà essere:

- inviata tramite posta a: Università degli Studi di Udine – Centro Gestione e Documenti/Ripartizione Ricerca – Via Palladio 8 - 33100 Udine. Non farà fede il timbro postale.

- consegnata a: Centro gestione e Documenti, Via Palladio 8 - 33100 Udine, rispettando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.



I cittadini non appartenenti all'Unione Europea dovranno essere in regola con le norme relative ai visti di ingresso e permesso di soggiorno.

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il 4 dicembre 2009 e si procederà pertanto allo scorrimento della graduatoria.

L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni, dipendente da eventuali disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 11 - Subentri

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro il termine indicato nell'articolo precedente saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad altri candidati secondo l'ordine della graduatoria, fatto salvo quanto indicato all'art. 7.

Il giorno 9 dicembre 2009 verrà pubblicato sul sito internet:

http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi

l'elenco dei candidati che, considerati i posti resisi disponibili, possono subentrare ai candidati rinunciatari o decaduti.

Tali candidati che desiderano subentrare nei posti vacanti dovranno far pervenire entro il termine perentorio del 18 dicembre 2009 la documentazione indicata all'art. 10, secondo le modalità indicate al medesimo articolo.

Art. 12 - Borse di Studio e contributi

Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle Commissioni giudicatrici. La borsa di studio ha durata triennale e decorre dal 1° gennaio 2010.

L'importo lordo annuale della borsa di studio è 13.638,47 Euro, assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata. L'importo della borsa di studio è aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%.

Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate.

Chi ha usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato (anche per un solo anno), non può chiedere di fruirne una seconda volta.

Le incompatibilità con la fruizione della borsa sono disciplinate dal Regolamento interno per il Dottorato di Ricerca e dalle disposizioni assunte dagli Organi Collegiali consultabili all'indirizzo internet:

http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Informazioni_generali/Normativa

Alla data di pubblicazione del presente bando non sono previste a carico dei dottorandi tasse per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza, ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario che per l'a.a. 2009/2010 ammonta a euro 100,00. L'amministrazione universitaria si riserva comunque di adottare disposizioni diverse in merito.

Le borse finanziate da soggetti esterni, pubblici e privati, sono conferite solo se risulta confermata la disponibilità dei fondi.

Art. 13 Frequenza ed obblighi dei dottorandi

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca secondo quanto previsto dal Regolamento interno per il Dottorato di Ricerca e dalle disposizioni degli Organi Collegiali dell'Ateneo consultabili all'indirizzo internet:

http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Informazioni_generali/Normativa



Art. 14 Riservatezza e attività inventiva

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipano. Eventuali deroghe possono essere concesse su istanza dell'interessato dal Collegio dei Docenti del corso, sentito il Tutor.

Qualora in virtù delle loro permanenza nelle strutture dell'Ateneo, gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca vengano a conoscenza di informazioni riservate appartenenti all'Università, ai singoli ricercatori o ai soggetti esterni con cui l'Università intrattiene rapporti, devono trattare dette informazioni (in qualsiasi forma esse siano: orale, scritta, grafica o elettronica) come strettamente confidenziali.

La titolarità dei risultati conseguiti nell'ambito della frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ovvero di collaborazioni con gruppi di ricerca dell'Università resta in capo all'Università degli Studi di Udine o a soggetti terzi con i quali l'Università ha siglato o siglerà specifici accordi. L'Università degli Studi di Udine:

- ha il pieno diritto di disciplinare la titolarità dei risultati e degli eventuali diritti di proprietà industriale;
- riconosce agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che concorrono al conseguimento di risultati suscettibili di tutela industriale, il diritto morale ad essere riconosciuti inventori;
- riconosce altresì, ai dottorandi che concorrono al conseguimento di risultati suscettibili di tutela industriale oggetto di commercializzazione un eventuale diritto patrimoniale quantificato nel 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale dell'invenzione, al netto dei relativi oneri di tutela.

Per quanto non previsto dal presente bando in materia di riservatezza e attività inventiva si fa riferimento al Regolamento interno in materia di brevetti consultabile all'indirizzo internet:

http://www.uniud.it/ateneo/normativa/regolamento_finanza/regolamento_brevetti

Art. 15 Modalità di conseguimento del titolo e deposito della tesi finale

Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. L'esame finale può essere ripetuto una sola volta. L'esame finale consiste in un colloquio con il candidato, avente per tema la sua tesi. La data per la discussione della tesi di dottorato di ricerca non può essere disattesa. L'interessato può tuttavia chiedere all'Ateneo di tenere conto di particolari circostanze che giustificano l'assenza nei seguenti casi: malattia, caso fortuito e forza maggiore.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ammessi all'esame finale, dovranno quindi consegnare copia definitiva della tesi secondo le modalità e i termini previsti dal Regolamento interno per il Dottorato di Ricerca e successive variazioni che verranno comunicate agli iscritti da parte dell'ufficio competente.


L'Università degli Studi di Udine curerà il deposito delle tesi di dottorato di ricerca presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze, come previsto dalla normativa vigente, ed inoltre il deposito delle stesse presso gli archivi (anche informatici) dell'Ateneo, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Il deposito comporta che le tesi possano essere oggetto di servizi bibliografici nazionali e locali di informazione e di accesso. La consultabilità della tesi potrà avere alcune limitazioni, circoscritte, temporanee, motivate e sempre legate alla disciplina sulla tutela della proprietà intellettuale e limitatamente ai casi da essa previsti.

Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo da parte dell'Università degli Studi di Udine sarà subordinato al deposito delle tesi finali come sopra indicato.

Art. 16 Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile al sito:

http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Informazioni_generali/Normativa



Art. 17 Responsabile del procedimento

Il funzionario responsabile del procedimento è la dr.ssa Manuela Croatto, Capo della Ripartizione Ricerca dell'Università degli Studi di Udine.

L'ufficio di riferimento presso l'Università degli Studi di Udine è la Ripartizione Ricerca, Sezione Ricerca Pubblica, vicolo Florio n. 4 - 33100 Udine (tel. 0432.556377-71-70-83 fax 0432.556299).

Art. 18 Norme di riferimento

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento all'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, al Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, al Regolamento interno per il Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Udine e alle disposizioni in materia degli Organi Collegiali dell'Ateneo consultabili all'indirizzo internet: http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Informazioni_generali/Normativa

f.to IL RETTORE
Prof.ssa Cristiana Compagno

Ministero della Giustizia – ROMA
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - ROMA

